# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA —

N. 1254

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSSIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2007

Autorizzazione al Governo della Repubblica di dichiarare decaduto o denunziare l'Accordo bilaterale italo-americano del 20 ottobre 1954

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il 20 ottobre 1954, in applicazione dell'articolo 3 del Trattato del Nord-Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, ratificato ai sensi della legge 1º agosto 1949, n. 465, l'Italia e gli Stati Uniti d'America stipulavano un accordo bilaterale che per la sua natura applicativa e tecnica non fu sottoposto all'approvazione del Parlamento. Questo accordo, come lo stesso trattato istitutivo della NATO, fu stipulato con la clausola di diritto pubblico internazionale generale, detta rebus sic stantibus, e cioè valido e in vigore finché permangono le condizioni di fatto e l'attualità dei fini per cui fu stipulato. Sulla base di questo accordo l'Italia concesse molte basi militari agli Stati Uniti d'America. Poiché è venuta a cessare per il nostro Paese la situazione di pericolo e l'esigenza di una difesa combinata, costituite dal pericolo rappresentato dalla minaccia politico-militare proveniente dall'URSS e dagli altri Paesi del Patto di Varsavia, nonché dal movimento comunista internazionale, detto accordo può considerarsi decaduto o denunziabile e quindi revocabile la concessione di dette basi militari. Il presentatore non condivide politicamente questa tesi, ma presenta questo disegno di legge come terreno di confronto parlamentare e di chiarimento della linea politica in materia di questo Governo e della sua maggioranza, al proprio interno e di fronte alle Camere e al Paese.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

1. In forza della clausola di diritto pubblico internazionale generale *rebus sic stantibus*, il Governo della Repubblica è autorizzato a dichiarare unilateralmente decaduto e privo di efficacia l'Accordo bilaterale italoamericano stipulato il 20 ottobre 1954, in applicazione dell'articolo 3 del Trattato del Nord-Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, e ratificato ai sensi della legge 1º agosto 1949, n. 465.

#### Art. 2.

- 1. Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 1.
- 2. Il Governo della Repubblica provvede, previe intese tecniche con le autorità militari statunitensi o, in mancanza di esse, anche con l'uso della forza, allo sgombero delle basi installate in Italia ai sensi dell'Accordo di cui all'articolo 1.
- 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al trasferimento degli spazi, degli edifici e delle infrastrutture delle basi di cui al comma 2 al demanio militare o al patrimonio dello Stato o, gratuitamente, a regioni, province e comuni.

#### Art. 3.

1. La presente legge entre in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.